

strazione, per sciatteria, forse per rispondere ai cliché dell'an-

sacrificano se stessi e la loro vita, o comunque mettono in gio-

sistema assurdo e arrogante delle interdittive e del potere asso-

grande ingiustizia dell'antimafia da cortile, il circo barnum

interessava? Boh. Forse esercitare il potere.

L'udienza preliminare può diventare lo scudo contro la "pena del processo".

FRANCESCO ANTONIO MAISANO

All'entrata in vigore dell'attuale codice di procedura penale, trent'anni orsono, molti di noi avevano salutato l'istituto dell'Udienza Preliminare quale "filtro" verso le imputazioni non degne di aprire la porta d'accesso al processo comunemente inteso, al dibattimento.

Consci che la nostra "cultura popolare" ha sempre visto - e ancor di più vede oggi, seppure impropriamente - nell'imputato non già un presunto innocente ma un "sospettato da verificare in giudizio" pensavamo che l'intervento di un giudice preliminare potesse costituire un presidio di giurisdizione a fronte di un pubblico ministero che tira le somme, in contraddittorio, del risultato della sua indagine. Purtroppo e progressivamente

nel tempo le nostre illusioni sono state spazzate via da interventi abbracciati dal legislatore e interpretazioni della giurisprudenza di legittimità che hanno, via via, ridimensionato se non del tutto annullato questa speranza.

Partiamo da un concetto difficilmente discutibile: oggi arriviamo a processo molte vicende che si concludono con l'assoluzione dell'imputato. Le percentuali di "fallimento" dell'azione penale esercitata dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio testimoniano in modo incontrovertibile che così è.

Se aggiungiamo che il processo penale è già una pena per l'innocente - la peggiore delle pene perché non giustificata da "colpa" alcuna - diventa evidente che occorre agire sui meccanismi che consentono l'accesso alla fase del dibattimento. Il giudice dell'udienza prelimi-

nare è oggi, nella stragrande maggioranza dei casi, un mero passacarte. Prende atto della richiesta di rinvio a giudizio e spinge automaticamente i dadi della ventura sulla casella successiva del monopoli giudiziario: l'aula del tribunale.

Alcuni si interrogano se, stando così le cose, non sia più sensato eliminare del tutto l'udienza preliminare rendendo, di fatto, il dibattimento il "luogo di sfogo" del teorema accusatorio quale che ne sia la consistenza probatoria.

Personalmente continuo ad essere contrario, fortemente contrario, a questo automatismo. Proprio perché il processo è pena anticipata (e pena "senza colpa" per l'innocente a giudizio, per i suoi famigliari, per i suoi affetti) non vedo perché rassegnarsi ad un'inevitabilità che possa, invece, ricondurre a ragione.

Di recente ho avuto modo di ap-



LA DENUNCIA DEL CONSIGLIERE DEL CSM GIUSEPPE CASCINI CONTRO L'ECCESSO DEI RINVII A GIUDIZIO E GIUSTA, BISOGNA TROVARE DELLE SOLUZIONI, RIPARTENDO DALLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA, ANCHE PERCHÉ IL DIBATTIMENTO È GIÀ UNA PENA

prezzare quanto il Consigliere Cascini, membro dell'attuale consiliatura del CSM, ha ipotizzato: il giudice dell'udienza preliminare deve essere "sganciato" dal polo delle indagini preliminari (dove staziona strutturalmente in contiguità con il pubblico ministero) per essere tratto al "domicilio del giudizio". Un giudice dell'udienza preliminare che abbia l'esperienza (e l'autonomia...) del giudice dibattimentale e che sbarri la strada al processo ingiustificato o non del tutto giustificato. Ovvio che tale passaggio necessiti di ritocchi significativi al codice di procedura penale ma è un percorso che, a mio parere, dobbiamo intraprendere. L'ipotesi concorrente (eppure sostenuta da alcuni) di una eliminazione tout-court dell'udienza preliminare o di un suo ridimensionamento a sede di verifica delle sole formalità ed eccezioni, segnerebbe il passaggio a un sistema dove il dibattimento è giustificato sempre e comunque e con esso la pena di "passarci attraverso" con la conseguenza che l'innocente ha già scontato la sua pena ingiusta lungo tutto il lungo, doloroso, cammino.